



*Associazione per gli Studi internazionali e comparati  
sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali*

## *Compendio breve della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica*

---

MASSIMILIANO NASTRI

*SOMMARIO:* 1. Lineamenti storici. – 2. Premessa dottrinale. – 3. Esposizione dei principi della Dottrina Sociale. – 3.1. Bene comune. – 3.2. Il principio di sussidiarietà. – 3.3. Il principio di solidarietà. – 4. Relazioni tra lavoro e capitale. – 5. Diritti dei lavoratori. – 6. Economia e moralità. – 7. Istituzioni.

**Working Paper n. 44/2007**

---

Publicazione registrata il giorno 11 novembre 2001  
presso il Tribunale di Modena. Registrazione n. 1609

## 1. Lineamenti storici

Il termine «Dottrina Sociale» risale a Pio XI e designa il Magistero che la Chiesa Cattolica esercita su temi concernenti la società, databile dalla *Enciclica «Rerum Novarum»* (da qui *RN*) di Leone XIII<sup>1</sup>. Le radici di questa dottrina vengono fatte risalire al retaggio stabilito dagli scritti del Vangelo, Apostolici, dei Padri della Chiesa e dei Dottori della Chiesa<sup>2</sup>. In risposta alla prima grande questione sociale del conflitto tra «capitale» e «lavoro», Leone XIII nella *RN* elencò una serie di errori che danno luogo ai mali della società, espose il socialismo come rimedio adatto ed espose «la dottrina Cattolica sul lavoro, il diritto alla proprietà, il principio della collaborazione delle classi come mezzo fondamentale per il mutamento sociale, il diritto del debole, la dignità del povero e gli obblighi del ricco, il perfezionamento della giustizia attraverso la carità e il diritto di formare associazioni professionali»<sup>3</sup>. A seguito della catastrofica crisi economica del 1929 e ricorrendo al 40° Anniversario della *RN*, Pio XI pubblicò la *Enciclica «Quadragesimo Anno» (QA)*: in essa gli effetti della crisi vennero riletti alla luce dell'espansione dei gruppi finanziari, nazionali e internazionali. L'Enciclica ammonì contro il mancato rispetto della libertà di formare associazioni professionali e sottolineava il «principio di solidarietà e cooperazione» per venire a capo delle contraddizioni sociali. La *QA* confermò il principio che i salari dovrebbero essere proporzionali non solo ai bisogni del lavoratore ma anche a quelli della sua famiglia. Lo Stato in relazione al settore privato avrebbe dovuto applicare il principio di sussidiarietà, elemento permanente nella Dottrina Sociale<sup>4</sup>. L'Enciclica rigettava il liberalismo inteso come illimitata competizione tra forze economiche e riconfermava il valore della proprietà privata, richiamandone la sua funzione sociale<sup>5</sup>. Sette anni più tardi, con la *Enciclica «Divini Redemptoris»*, Pio XI offrì una critica sistematica del comunismo ateo, descritto come «intrinsecamente perverso»: i mezzi per correggere i mali che propagava avrebbero dovuto essere il rinnovo della vita cristiana, la pratica della carità evangelica, l'attuazione del bene comune come dovere di giustizia a livello interpersonale e sociale e l'istituzionalizzazione di gruppi professionali e inter-professionali<sup>6</sup>. Benché Pio XII non abbia dedicato un'Enciclica specifica alla Dottrina Sociale, sia nei suoi radiomessaggi natalizi sia negli altri interventi magisteriali, sottolineò sempre la relazione tra moralità e lavoro e il diritto naturale come nucleo del sistema da stabilire a livello nazionale e internazionale. Ma è nella *Enciclica «Mater et Magistra»* di Giovanni XXIII che quella concezione giuridica viene applicata alle relazioni sociali, nei termini «comunità» e «socialità», insistendo sul dovere di giustizia della destinazione universale dei beni e della promozione della dignità come fine della crescita economica<sup>7</sup>. Al principio del suo pontificato, novanta anni dopo la *RN*, Giovanni Paolo II nella *Enciclica «Laborem Exercens» (LE)* esaminò il nesso che il lavoro stabilisce tra la libertà, che è il bene fondamentale della persona, e la sua attività economica, e le modalità che tale nesso dovrebbe seguire per realizzarsi come bene sociale.

Dietro la *LE* c'è una riflessione filosofica che considerava il lavoro non solo oggetto di relazione materiale ma anche movente di una dimensione soggettiva, o meglio, «personalistica»: esso rappresenta la persona in quanto centro della sua relazione sociale e deve esprimerne e rispettarne la sua dignità<sup>8</sup>.

## 2. Premessa dottrinale

Cominciamo spiegando il senso dell'ultima frase: si badi che il principio «personalistico», benché delineato successivamente alla *RN*, viene fatto rintracciare dalla Dottrina Sociale della Chiesa come già presente in quella Enciclica.

### 3. Esposizione dei principi della Dottrina Sociale

#### 3.1. Bene comune

Alla base di tutta la speculazione cattolica la libertà della persona viene posta come dato inerente alla Creazione. Senza libertà della persona nessun dato teologico o storico ha senso, e la persona viene a essere ridotta a quantità prevedibile e uniforme. Perché vi sia salvezza della persona e storia si deve ammettere che la persona sia libera relativamente alle circostanze storiche, fisiche e individuali dove si trova. Nell'esercitare la libertà, la persona realizza moralmente azioni che sono costruttive – «buone» – per sé e la società quando obbediscono alla verità, cioè quando la persona non presume di essere creatore e padrone assoluto della verità e delle norme etiche<sup>9</sup>. L'esercizio della libertà implica un riferimento a una legge morale naturale, di carattere universale, che precede e unisce tutti i diritti e i doveri<sup>10</sup>: nei suoi precetti principali la legge divina e naturale è presentata nel Decalogo e indica le norme primarie e indispensabili che regolano la vita morale. Sebbene applicazioni possano richiedere adattamenti «per il flusso di idee e costumi che ne sostengono il progresso» alle diverse circostanze di luogo, tempo e opportunità, questa legge naturale resta immutabile. Uno dei primi effetti naturali della libertà della persona è la costituzione di una «società [...] un gruppo di persone legate assieme *organicamente* da un principio di unità che va oltre ciascuno di loro. È una assemblea al contempo visibile e spirituale, una società che dura nel tempo: essa raccoglie insieme il passato e prepara il futuro»<sup>11</sup>. Come quella legge naturale è immutabile, così i diritti e i doveri che gli esseri umani fruiscono sono universali, inviolabili e inalienabili, dacché essi non derivano dallo Stato, da pubblici poteri, ma dalla persona in sé e dal suo creatore<sup>12</sup>.

Tali principi possono distinguersi in: bene comune; sussidiarietà; solidarietà. Possono distinguersi, ma essi concernono la società considerata come intero, nelle reciproche relazioni tra la parte economica, quella giuridica, quella attinente ai popoli, alle associazioni, a comunità, a gruppi, ecc.

Questo principio deriva dalla dignità, unità ed eguaglianza di tutte le persone e ad esso ogni aspetto della vita sociale deve riferirsi per realizzare il suo significato più pieno. Esso può definirsi come «la somma totale delle condizioni sociali che consentono alle persone, come gruppi e individui, di raggiungere la loro realizzazione più pienamente e semplicemente»<sup>13</sup>. Questo bene, che appartiene a tutti e a ciascuno, è e resta comune poiché è indivisibile e solo insieme è possibile raggiungerlo, aumentarlo e proteggerne l'operatività. Il bene comune è, dunque, la dimensione sociale del bene morale e come tale implica che la persona possa realizzarlo e realizzarsi solo esistendo con gli altri e per gli altri. Esso coinvolge, perciò, tutti i membri della società, ciascuno secondo la sua possibilità, e nel raggiungerlo e svilupparlo segue una logica che conduce all'assunzione di crescenti responsabilità<sup>14</sup>. Ognuno ha il diritto a godere le condizioni della vita sociale che sono create dalla ricerca del bene comune e perciò «la grave disparità fra i pochi eccessivamente ricchi e gli sterminati senza proprietà dev'essere effettivamente ridotta e riportata nell'aderenza alle norme del bene comune e della giustizia sociale»<sup>15</sup>. La responsabilità per il raggiungimento del bene comune, oltre a ricadere sulla persona individuale, compete anche allo Stato, dacché il bene comune è la ragione per cui l'autorità politica esiste. Lo Stato deve garantire coerenza, unità e organizzazione della società civile di cui è espressione, affinché il bene comune possa raggiungersi con il contributo di ciascun cittadino. Per assicurare il bene comune, il Governo di ciascun Paese ha il dovere specifico di armonizzare i differenti interessi di settore. Nello Stato democratico, dove le decisioni sono di solito prese dalla maggioranza dei rappresentanti eletti dal

popolo, quanti sono responsabili per il Governo devono interpretare il bene comune non solo secondo le linee guida della maggioranza ma anche secondo il bene comune di tutti i membri della comunità, minoranza inclusa<sup>16</sup>. La natura del bene comune è estremamente originale. Essa infatti attiene alla destinazione universale dei beni. Questa si fonda sul fatto che «l'origine di tutto quanto è buono è atto del Creatore che ha dato all'uomo la terra perché potesse avervi dominio con il suo lavoro e giorne dei frutti»<sup>17</sup>. Il diritto all'uso comune dei beni è «il principio primo dell'intero ordine etico e sociale» ed è «la caratteristica principale della Dottrina Sociale della Chiesa». È prima di tutto un diritto naturale, un diritto «inerente» e ha la priorità su qualunque intervento umano relativo ai beni, su qualunque sistema o metodo sociale<sup>18</sup>. «Tutti gli altri diritti, qualunque essi siano, incluso quello di proprietà e al libero mercato, devono essere subordinati alla universale destinazione dei beni [...] essi devono farne procedere l'applicazione»<sup>19</sup>. La proprietà privata deriva dal mandato a dominare la terra e insieme ad altre forme di possesso privato «assicura alla persona quella sfera altamente necessaria per l'esercizio della autonomia sua propria e familiare e deve considerarsi come una estensione della libertà umana [...] che stimoli l'esercizio della responsabilità, e costituisce una delle condizioni per la libertà civile»<sup>20</sup>.

Essa è un elemento essenziale di una politica economica autenticamente sociale e democratica ed è una garanzia di un corretto ordine sociale. La Dottrina Sociale della Chiesa richiede che la proprietà dei beni sia egualmente accessibile a tutti, affinché tutti possano divenire proprietari in certa misura<sup>21</sup>. La tradizione cristiana mai ha riconosciuto il diritto alla proprietà privata come assoluto e intoccabile; essa è solo uno strumento per rispettare il principio della destinazione universale dei beni ed è un mezzo e non un fine in ultima analisi<sup>22</sup>. Ciò significa che la proprietà privata ha una funzione sociale, poiché deve consentire di far beneficiare non solo il proprietario ma anche altri<sup>23</sup>. Ciò diviene anche più necessario quando si tratta della proprietà di nuovi beni, come il risultato di particolari conoscenze, tecnologie e saperi pratici, da cui «il benessere delle nazioni industrializzate dipende sempre più che dal possesso di risorse naturali». Risulta perciò necessario «infrangere quelle barriere e quei monopoli che lasciano tanti paesi ai margini dello sviluppo, per provvedere tutti, individui e nazioni, delle condizioni minime che li rendano capaci di condividere quello stesso sviluppo»<sup>24</sup>. Il principio della destinazione universale dei beni richiede che oggetto di una particolare attenzione siano i poveri, gli emarginati e quanti soffrono per una condizione di vita che li respinge da una crescita appropriata. A questo fine deve riaffermarsi con piena forza l'opzione preferenziale verso i poveri: «È questa una speciale forma di primazia nell'esercizio della carità cristiana. [...]. Essa riguarda tutti e ciascun Cristiano e deve applicarsi alla responsabilità sociale di ciascuno quando vengano prese tutte le decisioni che concernono la proprietà e l'uso dei beni»<sup>25</sup>.

### 3.2. Il principio di sussidiarietà

Implicito nella prima Enciclica sociale, la «*Rerum Novarum*», il principio di sussidiarietà attiene alla cosiddetta società civile, intesa come «la somma delle relazioni tra individui e gruppi sociali intermedi e che dimostrano e sorgono grazie alla "creatività sociale dei cittadini"»<sup>26</sup>. La *QA* indicò questo principio come il più importante della «filosofia sociale» per difendere e promuovere le espressioni originali della vita associativa: «ogni attività sociale dovrebbe per sua propria natura fornire aiuto ai membri del corpo sociale, e mai distruggere o assorbirli»<sup>27</sup>. Sulle basi di questo principio tutte le società di ordine superiore devono adottare attitudini di aiuto, sostegno, promozione e sviluppo, rispettando

### 3.3. Il principio di solidarietà

tutte le associazioni di ordine inferiore. In senso positivo sussidiarietà implica assistenza economica, istituzionale, giuridica offerta a entità sociali minori; in senso negativo richiede che lo Stato si trattienga dal restringere di fatto lo spazio esistenziale delle cellule indispensabili alla società. Tale principio protegge le persone dagli abusi di autorità sociali più elevate in grado e chiama queste stesse autorità ad aiutare persone e associazioni a realizzare i loro doveri. Il principio è imperativo poiché ogni persona, famiglia, gruppo intermedio ha qualcosa di originale da offrire alla comunità.

Il principio di solidarietà va esaminato sotto un aspetto sociale e di virtù morale. Il primo interpreta la naturale tendenza associativa delle persone a un fine comune; il secondo determina l'ordine delle istituzioni create per quel fine comune e il ruolo di quel fine comune rispetto agli altri e al bene comune<sup>28</sup>. Dimostrazione essenziale della solidarietà e primo accoglitore del principio di sussidiarietà è la soggettività sociale della famiglia, sia come unità singola sia come gruppo. Nella dottrina cattolica la famiglia dovrebbe incrementare la propria responsabilità politica attiva, soprattutto in relazione al lavoro, che è quanto rende possibile la sua esistenza, e alle conseguenze e alle relazioni che esso crea al suo interno. Al fine di proteggere una relazione tra il lavoro e la famiglia che sia *armonica e naturale*, elemento che deve farsi apprezzare sempre più è la salvaguardia di un salario familiare, sufficiente a mantenere una famiglia e a consentirle di vivere decentemente. Tale salario deve anche permettere quei risparmi che consentano l'acquisto di una proprietà come garanzia di libertà. Il diritto alla proprietà è strettamente connesso all'esistenza della famiglia, che protegge se stessa dal bisogno grazie ai risparmi e al costituire una proprietà familiare<sup>29</sup>. Quello stesso salario può anche ricevere sussidi e altre forme di contributo per componenti dipendenti della famiglia e anche remunerazioni per il lavoro domestico realizzato in casa da uno dei genitori<sup>30</sup>.

### 4. Relazioni tra lavoro e capitale

Il lavoro a causa del suo carattere soggettivo e personale è superiore a ogni altro fattore connesso alla produttività e tale principio si applica particolarmente al capitale, inteso come l'intera collezione dei mezzi di produzione. La Dottrina Sociale insiste nel mettere in evidenza la priorità del lavoro sul capitale e la loro reciproca complementarietà. Il lavoro è sempre la causa primaria efficiente, mentre il capitale resta sempre un mero strumento o una causa strumentale. Tale principio è una verità che emerge dall'intera esperienza storica ed è parte del legato del Magistero della Chiesa<sup>31</sup>. Quando capitale e lavoro dipendente identificavano con una certa precisione due elementi della produzione e due classi sociali, la Chiesa aveva affermato che entrambi erano in sé legittimi: «il capitale non può stare senza il lavoro, né il lavoro senza il capitale»<sup>32</sup>. Considerando la relazione tra capitale e lavoro, soprattutto nelle impareggiate trasformazioni dei nostri tempi, «la risorsa principale [...] il fattore decisivo» a disposizione dell'uomo è l'uomo stesso e «il suo integrale sviluppo attraverso il lavoro promuove piuttosto che impedisce una maggiore produttività ed efficienza del lavoro in sé»<sup>33</sup>. Nei nostri giorni il conflitto tra queste due realtà presenta aspetti che sono nuovi e inquietanti: il progresso scientifico e tecnico e la globalizzazione dei mercati espone i lavoratori al rischio di venir sfruttati dai meccanismi dell'economia e da una sfrenata ricerca della produttività<sup>34</sup>.

Le relazioni tra lavoro e capitale dovrebbero trovare espressione nella cooperazione secondo i principi già esposti e contemplare forme di partecipazione

nella proprietà, direzione e profitti: «sulla base del suo lavoro ciascuna persona è pienamente intitolata a considerarsi com-proprietario della impresa dove sta lavorando insieme a ciascun altro. Una maniera per realizzare questo obiettivo potrebbe essere associando il lavoro con la proprietà del capitale e, nella misura del possibile, creando una larga varietà di corpi intermedi con finalità economiche, sociali e culturali che godano di una larga autonomia, dedite ai loro specifici obiettivi e la cui collaborazione con le altre associazioni sia subordinata alle esigenze del bene comune»<sup>35</sup>. Come il diritto alla proprietà, i mezzi di produzione «non possono essere posseduti contro il lavoro, né per amore del puro possesso». Diviene illegittimo, perciò, possederne quando «la proprietà non sia utilizzata o serva a impedire il lavoro di altri, in uno sforzo per guadagnare un profitto che non deriva dall'espansione del lavoro e per il benessere della società, ma sia piuttosto il risultato del dominio, dell'illecito sfruttamento o della rottura della solidarietà fra lavoratori»<sup>36</sup>.

## 5. Diritti dei lavoratori

Come tutti gli altri diritti, anche i diritti dei lavoratori sono basati sulla natura della persona e sulla sua trascendente dignità. Essi sono: il diritto a un giusto salario; al riposo; a un ambiente lavorativo e a processi di produzione che non siano lesivi della salute e della dignità del lavoratore; a un appropriato sussidio necessario alla sussistenza dei lavoratori inoccupati e delle loro famiglie; alla pensione e all'assicurazione contro malanni e accidenti occorsi sul luogo di lavoro; alla sicurezza sociale connessa alla maternità; a riunirsi e formare associazioni<sup>37</sup>. «Il semplice patto tra datore di lavoro e lavoratori in relazione all'ammontare della paga non è sufficiente per essere qualificato come un giusto salario, dacché quest'ultimo non dev'essere al di sotto del livello di sussistenza del lavoratore: la giustizia naturale, infatti, precede ed è al di sopra della libertà del contratto»<sup>38</sup>. Il Magistero della Chiesa riconosce il ruolo fondamentale delle unioni dei lavoratori, necessarie a proteggere i loro diritti *vis-à-vis* con gli imprenditori e i proprietari dei mezzi di produzione. Tali organizzazioni rivestono una positiva influenza per la solidarietà e l'ordine sociale di cui costituiscono un elemento indispensabile: propriamente parlando, esse sono promotrici della lotta per la giustizia sociale e il bene comune<sup>39</sup>. Oltre la funzione rivendicativa, tali unioni devono agire come rappresentanti dei lavoratori riguardo «la giusta disposizione della vita economica e dell'educazione della coscienza sociale dei lavoratori [...] nel comune raggiungimento del bene comune». Le unioni, tuttavia, non devono avere il carattere di partiti politici che lottino per il potere, né dovrebbero essere forzate a sottomettere le proprie posizioni a partiti politici, tantomeno strettamente connesse a questi ultimi, poiché «in tali situazioni perdono facilmente contatto con il loro ruolo specifico, che è di assicurare i giusti diritti dei lavoratori nel contesto del bene comune dell'intera società»<sup>40</sup>.

## 6. Economia e moralità

La Dottrina Sociale della Chiesa insiste particolarmente sulle connotazioni morali dell'economia: «nel campo economico come in quello sociale la dignità e il completo sviluppo della persona e il benessere della società per intero devono essere rispettati e promossi, dacché l'uomo è la sorgente, il centro e il fine di tutta la vita economica e sociale». Ciò comporta che la crescita del benessere, intesa come disponibilità di beni e servizi, e le richieste morali a una equa distribuzione di queste, devono ispirare la persona e la società intera a praticare la virtù della solidarietà<sup>41</sup>. Alcune conseguenze che questa concezione ha verso le istituzioni economiche devono essere sottolineate. Una di queste istituzioni è il libero mercato, di particolare importanza sociale a causa della sua capacità di garantire effettivi risultati nella produzione di beni e servizi. Vi sono storicamente

buone ragioni per ritenere che in molte circostanze «il libero mercato sia il più efficiente strumento per utilizzare le risorse ed effettivamente rispondere ai bisogni». La sua importanza sociale deriva anche «dal ruolo centrale che esso assegna ai desideri e alle preferenze delle persone che, grazie ai suoi meccanismi, sono messe in contatto e in relazione coi desideri e le preferenze di altre persone e gruppi»<sup>42</sup>. Un mercato autenticamente competitivo è uno strumento effettivo per ottenere importanti obiettivi di giustizia, ma esso deve giudicarsi solo dai fini che ricerca e dai valori che trasmette a un livello sociale; in sé il mercato non ha né trova principi per la sua legittimazione. Per avere fondamenti etici il profitto individuale deve radicarsi e cedere a un ordine superiore, che è la sua utilità sociale<sup>43</sup>. A questo scopo l'azione dello Stato e delle altre autorità pubbliche deve esercitare quel principio di sussidiarietà e creare situazioni favorevoli al libero esercizio dell'attività economica e stabilire limiti per l'autonomia delle parti al fine di difendere le più deboli. Il compito fondamentale dello Stato in materia economica deve essere quello di determinare un appropriato contesto giuridico per regolare gli affari economici, al fine di salvaguardare «i prerequisiti di una economia libera, che presume una certa eguaglianza tra le parti, sicché una di esse non divenga tanto potente da ridurre praticamente l'altra in subordine». Ciò comporta che l'uso di certe categorie di beni collettivi o significativi per l'uso comune non dipenda dai meccanismi del mercato<sup>44</sup>. È poi compito fondamentale di quanti operano attivamente nel campo dell'economia internazionale promuovere un integrale sviluppo della persona nella solidarietà, garantendo una equa distribuzione delle risorse in risposta alla consapevolezza crescente della interdipendenza dei popoli<sup>45</sup>.

## 7. Istituzioni

Sin qui ci si è riferiti implicitamente a una cornice istituzionale e giuridica che viene comunemente definita e percepita Stato democratico. L'*Enciclica «Centesimus Annus»* esplicita e articola un giudizio riguardante la democrazia: «la Chiesa valuta il sistema democratico tanto quanto assicura la partecipazione dei cittadini nell'assumere scelte politiche, garantisce ai governati la possibilità di eleggere e tenere responsabili i governanti, e di sostituirli attraverso mezzi pacifici quando paia appropriato [...]»<sup>46</sup>. Autentica democrazia è possibile solo in uno Stato governato dalla legge e sulla base di una corretta concezione della persona. Esso richiede che siano presenti le condizioni necessarie per l'avanzamento sia della persona, attraverso l'educazione e la formazione di veri ideali, sia della «soggettività» della società attraverso la creazione di strutture di partecipazione e responsabilità condivisa.

«Di questi tempi esiste una tendenza a ritenere che agnosticismo e relativismo scettico siano la filosofia e l'attitudine fondamentale che corrisponde alle forme democratiche della vita politica. [...]. Deve notarsi che se non esiste verità definitiva a guidare e dirigere l'azione politica, allora idee e convinzioni possono facilmente manipolarsi per ragioni di potere. La storia mostra che una democrazia senza valori facilmente si riduce a un totalitarismo appena o per nulla mascherato»<sup>47</sup>. Ciò significa che una democrazia è fondamentalmente un «sistema» e come tale è mezzo e non fine. La sua «moralità» dipende dalla conformità alla legge morale a cui deve assoggettarsi, cioè dai fini che ricerca e dai mezzi che impiega»<sup>48</sup>. Pertanto autentica democrazia non risiede solo nel formale rispetto di un predeterminato assetto di regole ma nella profonda comprensione e nel generale consenso per quei valori che sono inerenti alla creazione, al mantenimento e allo sviluppo di quella stessa democrazia. La comunità politica, e lo Stato come sua espressione principale, è stabilita al

servizio della società civile che la origina. La società civile è la somma delle relazioni e delle risorse culturali e associative che sono relativamente indipendenti dalla sfera politica e dal settore economico: «il fine della società civile è anch'esso universale, dacché concerne il bene comune, a cui tutti e ciascun cittadino hanno un diritto in dovuta proporzione»<sup>49</sup>. La comunità politica e la società civile, mutualmente connessi e interdipendenti, non sono eguali nella gerarchia dei fini. La comunità politica è essenzialmente al servizio della società civile e, in ultima analisi, delle persone e dei gruppi che quella società civile compongono e che la giustificano<sup>50</sup>. Nel regolare le sue relazioni con la società civile, la comunità politica è tenuta a rispettare il principio di sussidiarietà<sup>51</sup>. È essenziale che la crescita della vita democratica abbia inizio nella «fabbrica» della società. Le attività della società civile – soprattutto organizzazioni volontarie e co-operative d'impresa nel settore privato-sociale, meglio note come «terzo settore» per distinguerle dallo Stato e dal mercato – rappresentano la via più appropriata per sviluppare la dimensione sociale della persona. Il motivo risiede nel valore sociale della cooperazione che, persino nelle sue forme meno strutturate, si mostra come una delle più efficaci risposte alla pratica di conflitto e illimitata competizione che sembra oggi prevalente. Molte esperienze di lavoro volontario sono esempi di grande valore poiché mostrano alle persone la società civile come un luogo dov'è possibile ricostruire una etica pubblica basata sulla solidarietà. Tutti sono chiamati a guardare con fiducia alle potenzialità che in essa sono presenti e a prestare i loro sforzi per il bene della comunità in generale e per quello dei più deboli e bisognosi in particolare. È in questo modo che si afferma quel principio di «soggettività o personalità della società»<sup>52</sup>.

(1) Cfr. PIUS XI, *Enciclica «Quadragesimo Anno»*, *Acta Apostolicae Sedis* (da qui AAS) 23, 1931, 179.

(2) Il termine «dottrina» rinvia a una concezione tomistica e neo-tomistica ed implica un insegnamento che concepisce la persona come integrale e seleziona i testi e il loro significato secondo la rispondenza a questa concezione.

(3) LEO XIII, *Rerum Novarum*: *Acta Leonis XIII*, 11, 1892, 97-144; CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Linee Guida per lo Studio e l'Insegnamento della Dottrina Sociale della Chiesa nella Formazione dei Preti*, Stampa Poliglotta Vaticana, Roma, 1988, § 21, 24.

(4) Cfr. *infra*, § 3.2.

(5) PIUS XI, *Enciclica «Quadragesimo Anno»*, cit., 186-189.

(6) PIUS XI, *Enciclica «Divini Redemptoris»*, AAS, 29, 1937, 130.

(7) JOHANNES XXIII, *Enciclica «Mater et Magistra»*, AAS, 53, 1961, 415-418.

(8) JOHANNES PAULUS II, *Enciclica «Laborem Exercens»*, AAS, 73, 1981, 577-647. La riflessione filosofica dietro la *LE* merita almeno un breve accenno. Wojtyła studiò fenomenologia e tutta quella parte di esistenzialismo cristiano francese noto come personalismo di Emmanuel Mounier. Cfr. K. DORAN, *Solidarity. A Synthesis of Personalism and Communalism in the Thought of Karol Wojtyła/Pope John Paul II*, Peter Lang, New York, 1996.

(9) *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1749-1756.

(10) JOHANNES PAULUS II, *Enciclica «Veritatis Splendor»*, 50, AAS, 85, 1993, 1173-1174.

(11) *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1955, 1957-1958, 1880 [corsivo dell'Autore, *ndf*]. Se la società è effetto naturale della libertà umana, il termine «organico» sottolinea solo questa naturalità. Ma tale termine nella trattazione neo-tomistica implica un principio che ordina e distribuisce ruoli e fini come in un corpo umano, per cui è davvero infrequente che un cambiamento non si riferisca a una malattia o a un sintomo di una malattia. Cfr. anche C.E. Curran, *Catholic Social Teaching 1891 – Present. A Historical, Theological and Ethical Analysis*, Georgetown University Press 2002, pp. 85-9.

(12) JOHANNES XXIII, *Enciclica «Pacem in Terris»*, AAS, 55, 1963, 259-264.

(13) CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Costituzione Pastorale «Gaudium et Spes»*, 26, AAS, 58, 1966, 1046.

(14) JOHANNES XXIII, *Enciclica «Mater et Magistra»*, AAS, 53, 1961, 417; PAULUS VI, *Lettera Apostolica «Octagesima Adveniens»*, 46, AAS, 63, 1971, 433-435; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1913. San Tomaso D'Aquino pone «la conoscenza della verità verso Dio» e «la vita in società» al più alto e specifico livello delle «inclinazioni naturali dell'uomo», cfr. *Summa Theologiae*, I-II, q. 94, a. 2, Ed. Leon. 7, 170.

(15) *Enciclica «Quadragesimo Anno»*, cit., 197.

(16) *Costituzione Pastorale «Gaudium et Spes»*, cit., 74, 1095-1097; JOHANNES PAULUS II, *Enciclica «Redemptor Hominis»*, 17, AAS, 71, 1979, 295-300; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1908.

(17) *Genesis*, 1, 28-29.

(18) *Enciclica «Laborem Exercens»*, cit., 19, AAS, 73, 1981, 525; JOHANNES PAULUS II, *Enciclica «Sollicitudo Rei Socialis»*, 42, AAS, 80, 1988, 573; PIUS XII, *Radiomessaggio per il 50° Anniversario della Rerum Novarum*, AAS, 33, 1941, 199.



- (19) PAULUS VI, *Enciclica «Populorum Progressio»*, 22, AAS, 59, 1967, 268.
- (20) *Costituzione Pastorale «Gaudium et Spes»*, cit., 71, 1092-1093; *Rerum Novarum*, cit., 103-104; *Radiomessaggio per il 50° Anniversario*, cit., 199; *Enciclica «Mater et Magistra»*, cit., 428-429.
- (21) JOHANNES PAULUS II, *Enciclica «Centesimus Annus»*, 6, AAS, 83, 1991, 800-801; *Rerum Novarum*, cit., 102.
- (22) *Enciclica «Populorum Progressio»*, cit., 268-269.
- (23) *Costituzione Pastorale «Gaudium et Spes»*, cit., 69, 1090.
- (24) *Enciclica «Centesimus Annus»*, cit., 32, 832, 837.
- (25) JOHANNES PAULUS II, *Saluto alla Terza Conferenza Generale dei Vescovi Latino-Americani*, Puebla, México, 28 gennaio 1979, I/8, AAS, 71, 1979, 194-195; *Enciclica «Sollicitudo Rei Socialis»*, cit., 572-573; JOHANNES PAULUS II, *Enciclica «Evangelium Vitae»*, 32, AAS, 87, 1995, 436-437; ID., *Lettera Apostolica «Tertio Millennio Adveniente»*, 51, AAS, 87, 1995, 36; ID., *Lettera Apostolica «Novo Millennio Ineunte»*, 49-50, AAS, 93, 2001, 302-303.
- (26) *Enciclica «Sollicitudo Rei Socialis»*, cit., 529; *Enciclica «Quadragesimo Anno»*, cit., 203; *Enciclica «Mater et Magistra»*, cit., 439; *Costituzione Pastorale «Gaudium et Spes»*, cit., 1086-1087; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Istruzione «Libertatis Conscientia»*, 73, 85-86, AAS, 79, 1987, 586, 592-593; *Enciclica «Centesimus Annus»*, cit., 852-854; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1883-1885.
- (27) *Enciclica «Quadragesimo Anno»*, cit., 203; *Enciclica «Centesimus Annus»*, cit., 852-854; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1883.
- (28) *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1939-1942. Tale asserzione ammette la naturalità delle forme associative a tutti i livelli, ma le sottopone alla moralità degli scopi, moralità estrinseca, eteronoma, dipendente da un criterio esterno a quello dell'organizzazione che deve naturalmente inserirsi nel più ampio corpo sociale e a questo fine, a tale corpo sottomettersi.
- (29) *Enciclica «Quadragesimo Anno»*, cit., 200, 193-194; *Costituzione Pastorale «Gaudium et Spes»*, cit., 1088; *Enciclica «Laborem Exercens»*, cit., 625-629; *Rerum Novarum*, cit., 105.
- (30) *Enciclica «Laborem Exercens»*, cit., 625-629; SANTA SEDE, *Carta dei Diritti della Famiglia*, art. 10, Stampa Poliglotta Vaticana, 1983, 14.
- (31) *Enciclica «Laborem Exercens»*, cit., 606-608.
- (32) *Enciclica «Quadragesimo Anno»*, cit., 194-198; *Rerum Novarum*, cit., 109.
- (33) *Enciclica «Centesimus Annus»*, cit., 833, 847.
- (34) JOHANNES PAULUS II, *Saluto all'Accademia Pontificia delle Scienze Sociali*, 6 marzo 1999, 2, in *L'Osservatore Romano*, 17 marzo 1999, 3.
- (35) *Enciclica «Laborem Exercens»*, cit., 616.
- (36) *Enciclica «Centesimus Annus»*, cit., 847. Il principio si presta a pericolose strumentalizzazioni: può trovarsi sulle pagine de *La Civiltà Cattolica*, annate 1935-1936, negli articoli firmati da P. Messineo a giustificazione della guerra fascista contro l'Etiopia accusata di lasciare inutilizzate le sue ricchezze; condurre operazioni terroristiche al confine con l'Eritrea, allora colonia italiana; essere Paese barbaro che permetteva ancora forme di schiavitù.
- (37) *Enciclica «Laborem Exercens»*, cit., 622-632; *Enciclica «Centesimus Annus»*, cit., 801-802, 812; *Rerum Novarum*, cit., 135; *Enciclica «Quadragesimo Anno»*, cit., 186; *Enciclica «Pacem in Terris»*, cit., 262-263; *Costituzione Pastorale «Gaudium et Spes»*, cit., 1089-1090; Pius XII, *Enciclica «Sertum Laetitiae»*, AAS, 31, 1939, 643.
- (38) *Rerum Novarum*, cit., 131.
- (39) *Enciclica «Laborem Exercens»*, cit., 629-630.
- (40) *Costituzione Pastorale «Gaudium et Spes»*, cit., 1090; *Enciclica «Laborem Exercens»*, cit., 631.
- (41) *Costituzione Pastorale «Gaudium et Spes»*, cit., 1084; *Enciclica «Sollicitudo Rei Socialis»*, cit., 568-569.
- (42) *Enciclica «Centesimus Annus»*, cit., 835, 843.
- (43) Ivi, 843-845; *Octagesima Adveniens*, cit., 429-430.
- (44) *Enciclica «Centesimus Annus»*, cit., 811-813, 843.
- (45) *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2437-2438.
- (46) *Enciclica «Centesimus Annus»*, cit., 850.
- (47) *Ibidem*. «È preferibile che ciascun potere sia bilanciato da un altro e da altre sfere di responsabilità che tengano ciascuno nei propri limiti. Questo è il principio del "governo della legge" dove la legge e non l'arbitrio degli individui è sovrano», 848.
- (48) JOHANNES PAULUS II, *Enciclica «Evangelium Vitae»*, 70, AAS, 87, 1995, 482.
- (49) *Rerum Novarum*, cit., 134.
- (50) *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1910.
- (51) *Enciclica «Quadragesimo Anno»*, cit., 203; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1883-1885.
- (52) *Enciclica «Centesimus Annus»*, cit., 855.